



# COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N° 21 del 29/07/2020**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

L'anno **2020**, addì **ventinove**, del mese di **Luglio** alle ore **20:30**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il Sindaco Dott.ssa Francesca Silvestri il Consiglio Comunale.

Richiamato il provvedimento del Sindaco, prot. n. 2624/2020, volto a disciplinare le modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali politici nell'ambito dell'emergenza Covid-19, risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente	Da remoto
SILVESTRI FRANCESCA	Sindaco			X
PALTRINIERI SANDRA	Consigliere			X
ROSSI MANUELA	Consigliere			X
AMADUZZI ELENA	Consigliere			X
RASPA PIERINO PIETRO	Consigliere		X	
ZANASI GIUSEPPE	Consigliere			X
CARMIGNAN ELENA	Consigliere			X
BOCCHI GIUSEPPE	Consigliere			X
DAUKI LEYLA	Consigliere			X
D'AMBROSIO MARCO	Consigliere			X
MAFFEI GERARDO	Consigliere			X
DE ROSA GIUSEPPINA	Consigliere			X
D'ONOFRIO GIOVANNI	Consigliere		X	

Presenti: 121 Assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Reggente, Dott. Luca Rinaldi, presente presso la sede comunale/collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, che provvede alla redazione del presente verbale.

E' collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico l'Assessore esterno: TEDESCO GIANLUCA.

Svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.ri Consiglieri: PALTRINIERI SANDRA, RASPA PIERINO PIETRO, D'AMBROSIO MARCO.

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa Francesca Silvestri, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

Illustra l'atto in oggetto il Dott. Rinaldi, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2016 sono state approvate per l'anno 2016 le seguenti aliquote IMU e successivamente confermate fino all'anno 2019:

- 1) aliquota 0,50 per cento per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 0,86 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;
- 3) aliquota 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui alla legge 9 Dicembre 1998 n. 431, art. 2, comma 3;
- 4) aliquota 0,96 per cento per le aree edificabili;
- 5) aliquota 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze non locate;
- 6) aliquota 0,96 per cento Immobili che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti (es. Negozi, Terreni agricoli, altre pertinenze, etc);

Visto che dall'anno 2016 non è più in vigore la TASI nel Comune di Bastiglia;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in

ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

#### **Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il

modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Considerato** opportuno adottare le seguenti aliquote:

- 1) aliquota 0,50 per cento per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 0,86 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza;
- 3) aliquota 0,76 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui alla legge 9 Dicembre 1998 n. 431, art. 2, comma 3;
- 4) aliquota 0,96 per cento per le aree edificabili;
- 5) aliquota 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze non locate;
- 6) aliquota 0,96 per cento Immobili che non rientrano in nessuna delle categorie precedenti (es. Negozi, Terreni agricoli, altre pertinenze, etc);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

*“Interventi e repliche riportati in fonoregistrazione che si conserva agli atti del servizio di segreteria comunale”;*

Con la seguente votazione, con voti espressi in forma palese per appello nominale:

- presenti n. 11 Consiglieri;
- favorevoli n. 11 (Silvestri, Paltrinieri, Rossi, Amaduzzi, Zanasi, Carmignan, Bocchi, Dauki, D'Ambrosio, Maffei, De Rosa);
- astenuti n. 0;
- contrari n. 0;

## **D E L I B E R A**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Abitazioni principale ed equiparate, classificate nelle categorie catastali A1,A8 e A9 e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	<b>0,50 per cento</b>
--	---------------------------

Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza	<b>0,86 per cento</b>
Abitazioni e relative pertinenze, concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2, comma 3	<b>0,76 per cento</b>
Aree fabbricabili.	<b>0,96 per cento</b>
Abitazioni e relative pertinenze non locate.	<b>1,06 per cento</b>
Aliquota ordinaria. Tutti gli immobili diversi da quelli precedenti (es. Negozi, Terreni agricoli, altre pertinenze, etc.)	<b>0,96 per cento</b>
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>0,00 per cento</b>
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557	<b>0,00 per cento</b>

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**C)** di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

**D)** di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 106, comma 3-bis, della L. 17 luglio 2020 n. 77, inserendola nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020;

### **D E L I B E R A**

di dichiarare con la seguente votazione, con voti espressi in forma palese per appello nominale:

- presenti n. 11 Consiglieri;
- favorevoli n. 11 (Silvestri, Paltrinieri, Rossi, Amaduzzi, Zanasi, Carmignan, Bocchi, Dauki, D'Ambrosio, Maffei, De Rosa);
- astenuti n. 0;
- contrari n. 0;

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

**DOTT.SSA FRANCESCA SILVESTRI**  
Il Sindaco  
sottoscritto digitalmente

**IL VICE SEGRETARIO REGGENTE**  
Dott. Luca Rinaldi  
sottoscritto digitalmente

---